

**Legge federale  
sulle indennità di perdita di guadagno  
per chi presta servizio e in caso di maternità  
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)**

*Avamprogetto*

Modifica del...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del .....<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge del 25 settembre 1952<sup>2</sup> sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

*Art. 16b cpv. 3 lett. a*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione:

- a. durante i nove mesi precedenti il parto non hanno esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;

*Art. 16c, rubrica, nonché cpv. 2–4*

Inizio del diritto e durata del versamento dell'indennità

<sup>2</sup> L'indennità è versata per 98 giorni consecutivi, a decorrere dall'inizio del diritto.

<sup>3</sup> La durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella dell'ospedalizzazione del neonato, ma al massimo di 56 giorni, se sono soddisfatte cumulativamente le condizioni seguenti:

- a. il neonato è ospedalizzato ininterrottamente per almeno tre settimane immediatamente dopo la nascita;
- b. la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.

RS ...

<sup>1</sup> FF ...  
<sup>2</sup> RS **834.1**

2017-.....

1

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina il diritto al prolungamento della durata del versamento dell'indennità delle donne che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non possono riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.

*Art. 16d* Estinzione del diritto

<sup>1</sup> Il diritto si estingue 98 giorni dopo il suo inizio.

<sup>2</sup> In caso di ospedalizzazione del neonato, si estingue alla fine del prolungamento previsto all'articolo 16c capoverso 3.

<sup>3</sup> Si estingue prima del termine previsto se la madre riprende un'attività lucrativa o muore.

II

Il Codice delle obbligazioni<sup>3</sup> è modificato come segue:

*Art. 329f cpv. 2*

<sup>2</sup> In caso di ospedalizzazione del neonato, il congedo di maternità è prolungato in misura equivalente al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità.

*Art. 336c cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

*c<sup>bis</sup>*. prima del termine del congedo di maternità prolungato conformemente all'articolo 329f capoverso 2;

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> RS 220